

Schema di Contratto

Gara europea a procedura aperta per l'affidamento del servizio di supporto sistemistico per SACE - CIG - 694374821F

ART. 1. PREMESSE, ALLEGATI E DOCUMENTI	3
ART. 2. OGGETTO	3
ART. 3. DURATA	3
ART. 4. OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA	4
ART. 5. MODALITÀ DEL SERVIZIO	4
ART. 6. PERSONALE DELL'IMPRESA	4
ART. 7. RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO	6
ART. 8. NORME IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	6
ART. 9. AMBIENTI E STRUMENTI DI LAVORO	6
ART. 10. CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI FATTURAZIONE	7
ART. 11. PENALI	7
ART. 12. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA	8
ART. 13. CAUZIONE	8
ART. 14. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI	8
ART. 15. RECESSO	8
ART. 16. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO	9
ART. 17. CESSIONE DEL CREDITO	9
ART. 18. TRASPARENZA DEI PREZZI	9
ART. 19. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	9
ART. 20. DANNI E RESPONSABILITÀ	10
ART. 21. ECCEZIONI, RISERVE E CONTESTAZIONI DELL'IMPRESA	10
ART. 22. FORO ESCLUSIVO	10
ART. 23. RISOLUZIONE	11
ART. 24. CONDIZIONE PARTICOLARE DI RISOLUZIONE	11
ART. 25. CODICE ETICO	11
ART. 26. SICUREZZA, ANTINFORTUNISTICA, IGIENE ED ECOLOGIA	11
ART. 27. DISPOSIZIONI GENERALI	11

PREMESSO CHE

- SACE S.p.A. (di seguito per brevità anche “SACE”) con sede legale in Roma, Piazza Poli 37/42, P.IVA 05804521002, in persona di, munito dei necessari poteri, intende acquisire il Servizio di Supporto Sistemistico ed a tal fine ha esperito una gara europea a procedura aperta indetta mediante bando di gara inviato alla G.U.C.E. in data CIG 694374821F.
- XXXXX(di seguito per brevità anche “Impresa”) con sede legale in Via P. IVA in persona del, munito dei necessari poteri è risultata aggiudicataria della procedura di cui sopra, ha presentato la documentazione richiesta per la stipula del presente contratto (“Contratto”) e ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire le prestazioni alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- L’Impresa dichiara che quanto risulta dal Contratto e dai suoi allegati (Allegato I - Offerta Economica; Allegato II - Offerta tecnica; Allegato III – Capitolato tecnico; Allegato IV – Bando di gara; Allegato V – Disciplinare di gara) definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da eseguire e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;
- L’Impresa prende atto che l’efficacia del Contratto è subordinata al rilascio della certificazione antimafia;
- L’Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del Contratto nonché la cauzione definitiva ai sensi dell’articolo 103 del D. Lgs. 50/2016 ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Tutto ciò premesso SACE e l’Impresa, di seguito congiuntamente definite le Parti, convengono quanto segue.

ART. 1. PREMESSE, ALLEGATI E DOCUMENTI

Le premesse, gli allegati ed i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti da SACE prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall’Impresa, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall’Impresa ed accettate da SACE.

ART. 2. OGGETTO

Con il Contratto SACE affida all’Impresa l’incarico di erogare il servizio di supporto sistemistico (il “Servizio”) che dovrà essere assicurato mediante personale dell’Impresa e svolto secondo le modalità e le condizioni indicate nel Contratto e negli Allegati e comunque in stretto raccordo con il personale SACE e nel rispetto delle direttive che verranno da questa impartite.

Il servizio sarà erogato principalmente presso la Sede centrale di Piazza Poli 37/42 a Roma. SACE, tuttavia, si riserva di richiedere interventi anche presso altre sedi/presidi di Roma e presso la sue sedi/presidi periferici sul territorio nazionale, in particolare presso la sede di Milano, attualmente situata in Via Aristide De Togni, 2.

ART. 3. DURATA

Il Contratto avrà durata di 36 mesi a decorrere dalla data di Attivazione del Servizio.

L’Attivazione del servizio sarà comunicata da SACE dopo il periodo di affiancamento di inizio fornitura che sarà svolto secondo i tempi e le modalità di cui al paragrafo 1.8 dell’Allegato III Capitolato Tecnico.

In nessun caso il presente contratto potrà intendersi tacitamente ed unilateralmente rinnovato oltre il predetto termine di durata.

ART. 4. OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA

L'Impresa si obbliga ad eseguire il Servizio a perfetta regola d'arte, secondo le modalità e i livelli di servizio descritti nel Allegato III - Capitolato Tecnico e nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni, anche tecniche e di sicurezza, in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del Contratto.

Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri ed i rischi relativi e/o connessi alle attività ed agli adempimenti necessari all'integrale esecuzione del Servizio. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della SACE.

L'Impresa si obbliga a manlevare e tenere indenne la SACE da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

L'Impresa si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alla SACE di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

Alla scadenza del Contratto, l'Impresa dovrà riconsegnare liberi da persone e cose i locali e i posti di lavoro messi a disposizione da SACE.

L'Impresa nomina quale Responsabile unico delle attività contrattuali il Sig. affinché SACE possa fare riferimento per ogni aspetto riguardante la prestazione dei Servizi.

L'Impresa prende atto che, nel corso dell'esecuzione del Servizio, gli uffici di SACE continueranno ad essere utilizzati, per la loro destinazione istituzionale, dal personale di SACE e/o di terzi autorizzati. L'Impresa si impegna, pertanto, ad eseguire il Servizio, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze di SACE e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

L'Impresa, nell'ultimo mese di validità del contratto o al termine del rapporto contrattuale, si obbliga a svolgere tutte le attività di supporto necessarie per la transizione verso un nuovo eventuale fornitore, per un periodo non inferiore a 30 (trenta) giorni lavorativi.

ART. 5. MODALITÀ DEL SERVIZIO

L'Impresa si impegna ad erogare il Servizio secondo i livelli indicati nel Capitolato tecnico.

SACE provvederà a verificarne il rispetto, fornendo mensilmente all'impresa il riepilogo degli interventi richiesti con evidenza dei livelli di servizio non rispettati.

Il servizio verrà svolto nei seguenti orari [.....] e secondo le modalità indicate nel Capitolato e nell'Offerta tecnica.

SACE metterà a disposizione dell'Impresa gli ambienti necessari allo svolgimento delle attività contrattuali, nei limiti di quanto specificato nel Allegato III - Capitolato Tecnico.

Le risorse addette al servizio verranno nominate Amministratori di sistema. A tal fine l'impresa si impegna e garantisce anche per le proprie risorse il rispetto di tutte le policy aziendale in materia di accessi e password.

ART. 6. PERSONALE DELL'IMPRESA

L'Impresa si impegna ad utilizzare unicamente personale dotato della professionalità e delle capacità tecniche idonee alla corretta erogazione del Servizio, nonché degli skills individuati nel Capitolato Tecnico.

Il personale preposto all'esecuzione del Servizio sarà soggetto alle condizioni di accesso e sicurezza vigenti in SACE.

Tutto il personale incaricato dall'Impresa dell'esecuzione del Servizio dovrà risultare di gradimento di SACE, la quale si riserva la facoltà di effettuare dei colloqui individuali preventivi con gli addetti preposti all'erogazione, al fine di verificarne la preparazione tecnica.

La conclusione del Contratto e l'esecuzione dell'incarico da parte dell'Impresa non comportano l'instaurarsi di alcun rapporto di subordinazione o di dipendenza del personale dell'Impresa a SACE.

SACE si riserva altresì la facoltà di eseguire controlli sulla regolarità delle forme contrattuali del rapporto di lavoro delle persone impiegate nel Servizio.

Le figure professionali che svolgeranno le attività oggetto del presente contratto devono rispondere alle caratteristiche descritte nel Capitolato Tecnico, ovvero a quelle migliorative eventualmente offerte e presteranno le loro attività conformemente secondo quanto indicato nell'Allegato II - Offerta Tecnica.

L'Impresa si obbliga, altresì, a consegnare i curricula di tutte le figure professionali impegnate nell'esecuzione del contratto unitamente alle certificazioni dichiarate in sede di offerta. L'Impresa si impegna ad utilizzare per lo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, relativamente ai singoli obiettivi, esclusivamente, gruppi di lavoro composti dalle figure professionali come indicate nel Capitolato tecnico e nell'Offerta Tecnica.

L'Impresa si obbliga a rispettare la composizione in termini di numero e mix delle risorse professionali impiegate sopra indicate. SACE si riserva di procedere alla verifica del rispetto della composizione dei mix su base trimestrale. L'Impresa si impegna, ora per allora, a fornire tutti gli elementi necessari per consentire l'attività di verifica da parte di SACE.

L'Impresa riconosce, altresì, alla SACE la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. In tal caso, l'Impresa dovrà proporre una nuova figura professionale come meglio specificato nel Capitolato tecnico. L'esercizio da parte della SACE di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.

Si precisa che le nuove figure professionali devono avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire.

In caso di valutazione positiva comunicata per iscritto da parte della SACE del curriculum presentato o di decorrenza del termine di cui al precedente comma, l'Impresa si obbliga a provvedere alla sostituzione della figura professionale entro 7 (sette) giorni solari dalla comunicazione di assenso o dalla decorrenza del predetto termine.

Nel caso in cui l'Impresa proceda alla sostituzione della figura professionale senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione della SACE, quest'ultima si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla SACE nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di effettuare una ritenuta sulla cauzione definitiva d'importo pari al 3% (tre per cento) della stessa.

L'Impresa prende atto che la SACE, al fine di ottenere la massima qualità professionale del servizio reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell'esecuzione del presente contratto, la corrispondenza della qualità del servizio e delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato nella Offerta tecnica.

In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la SACE, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

ART. 7. RESPONSABILITA' ED OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO

L'Impresa si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'Impresa si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti che sono impegnati nelle prestazioni oggetto del presente incarico, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le attività finalizzate alla fornitura di cui in oggetto e, in genere, da ogni contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.

L'Impresa dichiara e garantisce di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei propri dipendenti previsti dalla normativa vigente.

L'Impresa è responsabile dell'osservanza delle disposizioni di legge in vigore in materia di sicurezza sul lavoro, ed in particolare di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni.

ART. 8. NORME IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Impresa assume l'impegno di rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari specificamente sanciti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., adottando tutte le misure applicative ed attuative conseguenti.

E' fatto, perciò, obbligo all'Impresa di utilizzare per tutti i movimenti finanziari riferibili al presente Contratto, conformemente a quanto previsto dall'art. 3, co. 1, Legge n. 136/2010, uno o più conti correnti bancari dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche ovvero utilizzati anche promiscuamente per più commesse pubbliche. Sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate.

I pagamenti e le transazioni afferenti il Contratto dovranno essere registrati su tali conti correnti dedicati ed essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Parimenti, i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche dovranno essere eseguiti tramite il conto corrente dedicato, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi affidati.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, l'Impresa dovrà riportare negli strumenti di pagamento, in relazione a ciascuna transazione riferibile al presente Contratto il seguente codice identificativo di gara-CIG 694374821F.

Per quanto non disciplinato direttamente dal presente articolo si rinvia alle disposizioni della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

ART. 9. AMBIENTI E STRUMENTI DI LAVORO

SACE metterà a disposizione dell'Impresa gli ambienti e gli strumenti hardware e software necessari allo svolgimento delle attività contrattuali, nei limiti di quanto specificato nell'Allegato III - Capitolato Tecnico.

L'Impresa prende atto che SACE potrà aggiornare sostituire, variare o introdurre nuovi software rispetto a quanto esistente al momento della stipula del presente contratto.

Nelle ipotesi di cui al precedente comma l'Impresa è obbligata a proseguire le proprie attività senza oneri aggiuntivi per SACE.

ART. 10. CORRISPETTIVO E MODALITA' DI FATTURAZIONE

Il corrispettivo complessivo per il servizio di supporto sistemistico è pari ad euro (Iva esclusa) oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e già comprensivo di euro (iva esclusa) di massimale previste per le attività di Supporto Sistemistico a richiesta.

Il canone mensile è pari ad euro (Iva esclusa).

Per il Supporto Sistemistico a richiesta si applicheranno le tariffe di seguito specificato:

[da integrare in fase di stipula]

In caso di RTI i pagamenti verranno effettuati esclusivamente a favore della capogruppo mandataria.

Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa.

Relativamente al canone l'Impresa potrà emettere fattura bimestrale posticipata a decorrere dalla data di inizio del relativo Servizio. Con riferimento ai servizi sistemistici a richiesta l'Impresa potrà emettere la relativa fattura con allegata autorizzazione da parte del Referente SACE con indicazione di dettaglio delle ore/giorni prestate. La consuntivazione avverrà secondo le modalità indicate nel paragrafo 6 dell'Allegato III Capitolato Tecnico. Per le attività di supporto sistemistico a richiesta la fatturazione è mensile a consuntivo sulla base delle ore effettivamente erogate.

Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto e all'ordine di acquisto, che verrà successivamente comunicato da SACE. Le fatture dovranno essere intestate a SACE S.p.A., Piazza Poli 37/42, 00187 Roma, p. IVA 05804521002 e lì spedite per la liquidazione.

L'importo delle predette fatture verrà bonificato dalla SACE entro 30 (trenta) giorni Fine Mese Data di Ricevimento della fattura, sul conto corrente intestato alla Impresa presso la....., codice IBAN

.....

L'Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla SACE le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

ART. 11. PENALI

In caso di mancato raggiungimento dei livelli di servizio definiti nell'Allegato III Capitolato tecnico e nell'Allegato II Offerta Tecnica, SACE si riserva la facoltà di applicare le penali indicate al paragrafo 5.2 "Penali" dell'Allegato III al Capitolato Tecnico.

Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla stessa SACE nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dalla stessa contestazione. SACE ha il diritto di rivalersi anche su eventuali crediti dell'impresa.

L'ammontare delle penali, comunque inflitte, non potrà superare la somma complessiva pari al 20% (venti per cento) del corrispettivo contrattuale. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la suddetta somma, SACE ha facoltà di risolvere di diritto il presente contratto come previsto dal successivo articolo 23, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni.

ART. 12. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'Impresa ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con SACE e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, e non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Impresa è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse degli obblighi di segretezza anzidetti.

ART. 13. CAUZIONE

La cauzione di cui alle premesse, prestata dall'Impresa a garanzia di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, costituita mediante n. emessa da ed intestata a SACE, sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale secondo quanto stabilito dall'articolo 103 del D. Lgs. 50/2016, previa deduzione di crediti di SACE verso l'Impresa.

L'Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la predetta cauzione, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del Contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del Contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.

La cauzione prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta di SACE.

SACE ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'Impresa per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.

SACE ha diritto di valersi direttamente della cauzione per l'applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui al Contratto.

In ogni caso l'Impresa è tenuta a reintegrare la cauzione di cui SACE si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta di SACE.

Resta fermo tutto quanto previsto dall'articolo 103 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 14. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Il presente contratto riguarda prestazioni di servizi imponibili con I.V.A.. ed è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso. Le eventuali spese di registrazione saranno ad esclusivo carico della parte che ne avrà dato motivo.

ART. 15. RECESSO

La SACE ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Impresa con lettera raccomandata a.r..

Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, fatte salve le attività necessarie per la transizione verso un nuovo eventuale fornitore, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla SACE.

In caso di recesso della SACE, l'Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo relativo ai canoni residui.

L'Impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

ART. 16. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto divieto all'Impresa di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del Contratto disciplinate all'articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 17. CESSIONE DEL CREDITO

Le parti concordano espressamente che i crediti derivanti dall'esecuzione del presente contratto possono essere oggetto di cessione a terzi solo previa autorizzazione scritta di SACE che la stessa potrà rifiutare a suo insindacabile giudizio.

Le parti concordano altresì espressamente che la cessione senza previa autorizzazione dà diritto a SACE di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. con conseguente diritto al risarcimento del danno.

Resta inteso che SACE intende far salve anche nei confronti della cessionaria tutte le eccezioni e riserve che dovesse far valere nei confronti del cedente, comprese le eventuali compensazioni con qualsiasi credito maturato o maturando a favore di SACE. L'Impresa è obbligato a trasferire tale divieto di cessione del credito agli eventuali subappaltatori.

Tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità del pagamento di cui al presente contratto e di cui alla Legge 136/2010 e s.m. si applicano anche ai crediti oggetto di cessione ai terzi o atti equivalenti.

ART. 18. TRASPARENZA DEI PREZZI

L'Impresa espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
- c) dichiara che con riferimento alla presente gara non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e gli articoli 2 e seguenti della legge 287/1990 e, altresì, che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;
- d) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

ART. 19. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Impresa assicura di adempiere a tutti gli obblighi derivanti dal D. Lgs. 196/03 e si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito

dal Decreto suddetto, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

L'Impresa terrà indenne SACE da qualsiasi danno, pretesa, onere o spesa che dovesse derivare alla stessa in conseguenza di proprie violazioni della succitata normativa.

ART. 20. DANNI E RESPONSABILITÀ

È a carico dell'Impresa la più ampia ed esclusiva responsabilità, con totale esonero di SACE e dei suoi rappresentanti da qualsiasi azione, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare alle persone ed alle cose, nonché per qualsiasi danno che potesse essere arrecato alle persone ed alle cose di terzi, in dipendenza o in connessione, diretta o indiretta, dell'esecuzione del Contratto. In considerazione del completo esonero di SACE e dei suoi rappresentanti da ogni responsabilità per i danni di cui sopra, si conviene espressamente che in ogni eventuale giudizio, di qualsiasi genere, che fosse da terzi proposto nei riguardi di SACE e/o dei suoi rappresentanti per il preteso riconoscimento di asseriti danni, l'Impresa, svolgendo a sue spese ogni opportuna attività, interverrà tenendo indenne e/o manlevando totalmente SACE.

L'Impresa è altresì responsabile per qualsivoglia errore in merito alla trasmissione dei dati relativi agli adempimenti amministrativi, contributivi, e fiscali e, pertanto, terrà indenne SACE da qualunque sanzione multa o ammenda e di tutti gli eventuali danni diretti ed indiretti.

A fronte degli obblighi di cui sopra l'Impresa ha stipulato con la compagnia una polizza assicurativa a copertura di rischi, infortuni e responsabilità civile (Polizza n.) per un massimale di copertura pari aeuro.

Resta inteso tra le Parti che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'aggiudicataria non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

ART. 21. ECCEZIONI, RISERVE E CONTESTAZIONI DELL'IMPRESA

Tutte le eccezioni, riserve e contestazioni che l'Impresa intenda formulare a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta a SACE.

A pena di decadenza detta comunicazione deve essere inviata entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data in cui l'Impresa ha conosciuto ovvero avrebbe potuto conoscere usando l'ordinaria diligenza il fatto generatore dell'eccezione, riserva e/o contestazione. A pena di decadenza, le eccezioni, riserve e contestazioni devono essere esplicate, con comunicazione scritta da inviarsi entro e non oltre i 7 (sette) giorni lavorativi successivi, indicando le corrispondenti domande e le ragioni di ciascuna di esse. Qualora l'Impresa non proponga le sue doglianze nel modo e nei termini sopra indicati, esso decade dal diritto di farle valere.

ART. 22. FORO ESCLUSIVO

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

ART. 23. RISOLUZIONE

SACE potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'articolo 1456 Codice Civile previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r., nei seguenti casi:

- qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
- applicazione di penali che superino cumulativamente il 20% del Corrispettivo;
- in caso di frode da parte dell'Impresa;
- mancato rispetto di un livello di servizio per due mesi consecutivi;

e nei casi di cui ai seguenti articoli: articolo 4 "Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa", a, articolo 6 "Personale dell'Impresa", articolo 7 "Responsabilità ed obblighi derivanti dai rapporti di lavoro", articolo 11 "Penali", articolo 12 "Obblighi di riservatezza", articolo 17 "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito", articolo 26 "Codice Etico"*[elencazione da rivedere in fase di stipula]*.

ART. 24. CONDIZIONE PARTICOLARE DI RISOLUZIONE

Atteso che la sottoscrizione del Contratto è precedente al ricevimento della documentazione antimafia, la corresponsione da parte di SACE all'Impresa del corrispettivo contrattuale resta subordinata all'esito degli accertamenti antimafia; nell'ipotesi di accertamenti positivi, il presente contratto si intenderà risolto di diritto, salvo il diritto di SACE al risarcimento del danno.

Il presente contratto è condizionato in via risolutiva all'esito negativo del controllo della veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. 445/2000; in tale ipotesi, il contratto si intende risolto anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata o periodica e SACE avrà la facoltà di incamerare la cauzione; resta salvo il diritto di SACE al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

La disposizione di cui al precedente comma prevale, in ogni caso, sulle disposizioni del presente contratto e relativi allegati con essa eventualmente contrastanti.

ART. 25. CODICE ETICO

L'Impresa dichiara di bene conoscere ed approvare in ogni sua parte i principi fondamentali del Codice Etico che SACE ha adottato nell'ambito del proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e si obbliga espressamente all'osservanza delle ulteriori norme in esso enunciate, per quanto ad essa applicabili.

ART. 26. SICUREZZA, ANTINFORTUNISTICA, IGIENE ED ECOLOGIA

L'Impresa si obbliga all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro, di igiene, sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e in particolare del D.lgs. 81/08 e successive modifiche e/o integrazioni.

E' fatto obbligo alle parti di sottoscrivere, alla stipulazione del contratto, il Documento di Valutazione dei Rischi (DUVRI) ai sensi dell'art. 26 D.lgs. 81/08, al fine di ridurre al minimo eventuali interferenze e per rendere edotto il personale dell'Impresa sulle misure di sicurezza adottate da SACE e su eventuali cautele che si richiedono in esecuzione del Servizio.

ART. 27. DISPOSIZIONI GENERALI

Qualsiasi disposizione modificativa, derogativa o complementare alla disciplina dettata nel presente Contratto, per essere valida ed efficace deve essere concordata tra le Parti ed essere stipulata per iscritto e sottoscritta dai rappresentanti autorizzati da entrambe le Parti.

L'eventuale tolleranza di una Parte all'adempimento dell'altra Parte ad una o più clausole del presente contratto non potrà in nessun modo essere considerata come rinuncia ai diritti derivanti dal presente Contratto.

L'invalidità e/ o inefficacia, anche parziale, di una clausola del Contratto non avrà come effetto l'invalidità e/ o inefficacia dell'intero Contratto, o della parte di clausola valida ed efficace ivi contenuta, a meno che non risulti, da una interpretazione in buona fede della volontà delle Parti, che le stesse non avrebbero concluso il Contratto medesimo o la singola clausola, se avessero conosciuto la causa di invalidità o di inefficacia.

Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che il presente Contratto ed ogni sua clausola sono state oggetto di trattativa e, quindi, non trovano applicazione gli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.